



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 207/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE ITALIA DUE S.R.L.
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “CANALE ITALIA 84”) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 2,
COMMA 1, LETT. GG), E 36-BIS, COMMA 1, LETT. A),
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 6/18 - PROC. 50/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 settembre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione del 29 dicembre 2017 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione per l'attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di "*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni è stata accertata e contestata - cont. n. 6/ANNO 2018 - in data 14 maggio 2018 nonché notificata in pari data alla società Canale Italia Due S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 84*”, la violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 2, comma 1, *lett. gg*), e 36-bis, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva del giorno 28 marzo 2018; in particolare, nel corso delle messa in onda del programma televisivo denominato “*Caffè Novecento*”, dalle ore 21:00:00 circa alle ore 21:32:00 circa, e, in specie, nel corso di interviste a imprenditori locali “*compaiono continuamente immagini e filmati delle loro attività e, in sovrapposizione, numeri telefonici e indirizzi web delle ditte*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società, nel presentare al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia appositi scritti difensivi datati 14 maggio 2018, ha chiesto l’archiviazione del procedimento sanzionatorio in esame, eccependo quanto segue.

L’emesso televisivo oggetto di contestazione è “*un programma prodotto da terzi e da noi solo mandato in onda*”.

Inoltre, la parte, dopo aver descritto la struttura del programma televisivo in esame, sostiene che non si tratti né di una televendita né di una telepromozione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 43 del 17 luglio 2018, ha approvato la relazione istruttoria conclusiva, confermando, così, la contestazione dell’infrazione alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. gg*), e 36-bis, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/05 nei confronti della società Canale Italia Due S.r.l..

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti, pur in assenza dell’acquisizione della prova storica da parte del predetto organismo regionale del rapporto di committenza, tuttavia si rilevano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà di determinate imprese mediante la presentazione dei loro prodotti, marchi e segni distintivi in genere.

In particolare, tali elementi presuntivi si rinvennero sia nel formato utilizzato dell’emesso televisivo in esame, caratterizzato da inquadrature indugianti in modo insistito e ripetuto sui singoli prodotti e dalla chiara leggibilità dei marchi sia nel ricorso

a un linguaggio, a sua volta, caratterizzato da toni particolarmente elogiativi reiterati, riferiti ai prodotti da parte del conduttore e degli intervistati.

Sulla base di tali indizi, quindi, l'esibizione dei vari prodotti non può certamente considerarsi, alla luce del contesto in cui è inserita, meramente casuale o occasionale, essendo, comunque, frutto di una scelta condivisa tra l'impresa che beneficia della esposizione del proprio prodotto e il fornitore del servizio di media audiovisivo "*Canale Italia 84*".

In altri termini, le modalità di raffigurazione e di descrizione di quei determinati prodotti, non assumendo profili di pubblico interesse, attesa la non attualità dell'informazione fornita, assumono l'esplicito intento di promuoverli, in quanto l'emesso televisivo in esame, tra l'altro, è incentrato su specifici e non su una pluralità di marchi e prodotti offerti sul mercato e tra loro raffrontati, al fine di offrire una informazione completa al telespettatore.

In conclusione, attraverso una vera e propria forma di comunicazione commerciale mascherata da programma televisivo di tipo informativo, solo apparentemente volta alla mera conoscenza di quei determinati prodotti, si è stimolato l'acquisto degli stessi soprattutto mediante la loro esibizione e, comunque, facendone espressi specifici riferimenti di carattere promozionale.

Riguardo, poi, all'eccezione sollevata dalla parte in ordine alla circostanza che trattasi di "*un programma prodotto da terzi e da noi solo mandato in onda*", si precisa che destinatario delle disposizioni normative contenute negli articoli sopra citati è, sempre, il fornitore del servizio di media audiovisivo, che, pertanto, si assume la responsabilità editoriale in ordine alla predisposizione dei programmi televisivi.

È sul fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di apposita autorizzazione, che grava l'obbligo di vigilare in ordine alla rispondenza della programmazione televisiva trasmessa alla normativa vigente in materia radiotelevisiva: tra l'altro, "*il destinatario di uno specifico divieto configurante un illecito amministrativo sanzionato dalla legge, non può, delegando a terzi l'osservanza dell'obbligo a lui imposto, trasferire responsabilità in ordine a previsioni di interesse pubblico che trascendono, in quanto tali, la tutela di privati interessi*" (Cassazione civile, sez. I, 22 aprile 2005, n. 8537).

Non può dubitarsi, quindi, della concreta esigibilità del rispetto degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative in esame - artt. 2, comma 1, *lett. gg*), e 36-bis, comma 1, *lett. a*), del decreto legislativo n. 177/05 - da parte della società Canale Italia Due S.r.l., in quanto non si è in presenza di eventi riconducibili a soggetti terzi del tutto estranei al predetto fornitore e solo occasionalmente veicolati in tempi e in forma incontrollabili, ma di programmi direttamente riconducibili alla responsabilità editoriale della parte.

In conclusione, sul fornitore del servizio media audiovisivo "*Canale Italia 84*" grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente in materia di audiovisivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, *lett. gg*), del d.lgs. n. 177/05, per “comunicazione commerciale audiovisiva occulta” s’intende “la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 36-bis, comma 1, *lett. a*), del d.lgs. n. 177/05, “le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di un solo episodio di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tale da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori e, al contempo, eccessivi indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo.

C. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

D. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Canale Italia Due S.r.l. che presenta condizioni economiche negative con un bilancio al 31 dicembre 2016 in perdita (fonte: Registro Imprese), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a)*, e 5, del d.lgs. n. 177/05;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale Italia Due S.r.l., cod. fisc. 04889600286, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Canale Italia 84*", con sede legale in Rubano (PD), Via Pacinotti, n. 18, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta negli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, e 36-bis, comma 1, *lett. a)*, del d.lgs. n. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 207/18/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 207/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi